



## TRIBUNALE DI RIMINI

### Cancelleria Volontaria Giurisdizione

#### UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice tutelare dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

visto il ricorso relativo alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno a favore di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, depositato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_;

preso atto dell'intervento del P.M.;

vista la documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza;

premesso che i principi ispiratori dell'istituto dell'amministrazione di sostegno sono espressamente enunciati dall'art. 1 della legge n. 6/2004, che individua come finalità quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Seguendo l'interpretazione espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 440 del 2005, la citata disposizione « *affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria*»;

sentito il beneficiando,

ritenuto che il medesimo necessita di uno strumento di protezione della persona poiché dall'insieme degli atti risulta una menomazione fisica e psichica tale da comportare l'impossibilità di provvedere autonomamente alla cura della sua persona e dei suoi beni e, segnatamente, l'impossibilità di compiere in autonomia atti di straordinaria amministrazione;

ritenuto che le condizioni di salute e di vita del beneficiario, l'entità del patrimonio da gestire e la sua situazione familiare fanno propendere per l'applicazione della normativa di cui alla Legge n. 6/2004, che appresta uno strumento giuridico da ritenersi, nella fattispecie, atto a tutelare adeguatamente il beneficiario, con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire (cfr. Corte Cost. 9 dicembre 2005, n. 440, Cass. civ. 12 giugno 2006, n. 13584);

per ciò che concerne l'adesione dei parenti, essi hanno tutti ricevuto regolare notifica della copia del ricorso e, comparsi personalmente in udienza, hanno manifestato la propria adesione alla nomina di un amministratore di sostegno a favore del familiare;

TIZIA appare persona idonea a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno; si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico di amministratore di sostegno e le parti presenti in udienza hanno manifestato la propria adesione;

preso atto della assenza della disponibilità di un parente, è opportuna la nomina di un terzo professionista;

la nomina deve essere a tempo indeterminato stante la patologia da cui è affetto il beneficiario;

non deve essere redatto l'inventario dei beni del beneficiario, vista la semplicità del patrimonio;

deve, pertanto, come richiesto, essere nominato l'amministratore di sostegno ricorrendone tutti i presupposti di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 404 e 405 e seguenti c.c., come modificati dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6;

#### NOMINA

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, amministratore di sostegno del beneficiario, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ .

La nomina è a tempo indeterminato.

#### ATTRIBUISCE

all'amministratore di sostegno, richiamato comunque quanto previsto dall'art. 409, 2° comma, c.c. i seguenti poteri e compiti:

1. verificare l'esatta consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario e depositare in cancelleria entro 90 giorni dal giuramento uno stato reddituale e patrimoniale del beneficiario, in forma schematica, nel quale siano indicate le proprietà mobiliari (conti correnti bancari e/o postali e relativi saldi aggiornati, depositi bancari o postali di titoli di investimento, beni mobili registrati e relativi dati identificativi, gioielli, monete antiche, quadri o opere d'arte, mobili di antiquariato), eventuali proprietà e/o diritti immobiliari (con i dati catastali identificativi completi), i redditi da lavoro o pensionistici, altre entrate (ad esempio canoni di locazione di immobili locati a terzi), spese ordinarie (quali rette di degenza, spese sanitarie periodiche, retribuzione di personale di assistenza, spese condominiali, spese per canone di locazione; a tale scopo è consentito all'amministratore di sostegno l'accesso a tutti gli atti e documenti relativi al beneficiario da chiunque detenuti (P.A. istituti di credito, ecc));
2. disporre della pensione, di eventuali altre indennità e rendite, di cui il beneficiario è titolare nonché del danaro nella sua disponibilità esclusivamente per il soddisfacimento delle sue esigenze di cura, mantenimento e assistenza, ivi compreso il pagamento di personale di assistenza e/o di rette di degenza;
3. versare le rendite in un conto corrente bancario o postale, che l'amministratore dovrà aprire (se non già in essere) intestato alla persona con facoltà dell'A.D.S. di operarvi in ogni modo (attivazione di home banking, bancomat, carte prepagate, apertura e chiusura) nonché revocare ogni eventuale delega a terzi su conti correnti bancari o postali o libretti di deposito;

4. assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;
5. provvedere alla salvaguardia delle condizioni abitative del beneficiario e, ove necessario, al suo inserimento in idonea struttura o all'assunzione di personale di assistenza, previa apposita istanza al GT;
6. presentare la dichiarazione dei redditi e sottoscrivere atti di natura fiscale; presentare istanze presso pubblici uffici per l'ottenimento a favore del beneficiario di sussidi, sovvenzioni, contributi ed ausili pubblici in genere;
7. sottoscrivere la documentazione necessaria per il ritiro di pacchi, buste, lettere raccomandate e vaglia postali diretti al beneficiario;
8. operare sul conto corrente, con revoca di tutte le eventuali precedenti deleghe o cointestazioni a soggetti terzi e con possibilità di prelievo per le spese ordinarie necessarie alla cura della persona e dei suoi beni, anche effettuando, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice, operazioni di investimento in titoli di stato, garantiti dallo stato, BOT o buoni fruttiferi postali e/o al rinnovo dei titoli medesimi, ove in scadenza, fino al 50% delle somme libere e disponibili presenti nel conto corrente dell'amministrato. Ulteriori e diversi investimenti devono essere invece autorizzati dal GT;
9. concludere contratti di locazione di durata inferiore a 9 anni; procedere alla prenotazione e ai pagamenti delle vacanze estive non all'estero, per importi non superiori a 3.000 euro (per importi superiori o per vacanze all'estero occorre essere autorizzati dal GT) prenotare e pagare le spese mediche e dentistiche necessarie per la salute del beneficiario previa richiesta e confronto di più preventivi e per importi non superiori a 5.000 euro (per importi maggiori occorre essere autorizzati dal GT);
10. compiere ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario, compresi quelli indicati all'art. 374 c.c., ma solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione,

#### DISPONE

L'apertura di un conto corrente postale/bancario intestato in via esclusiva al beneficiario con attivazione del servizio homebanking e autorizza il rilascio di carta Postepay e/o di bancomat;

#### DISPONE

Che l'amministratore di sostegno, senza previa autorizzazione del giudice tutelare, possa affrontare spese per la cura e il benessere del beneficiario fino al tetto mensile di euro \_\_\_\_\_, ciò non comportando un limite all'operatività mensile dell'ADS;

Che, in caso di consegna periodica di somma contante alla badante o al personale della struttura di assistenza per l'acquisto di generi di necessità per la persona, l'amministratore di sostegno indichi nella relazione allegata al rendiconto periodico l'importo consegnato periodicamente, verificando personalmente la congruità degli importi.

#### AUTORIZZA

l'amministratore di sostegno all'utilizzo operativo, consultivo e gestorio delle modalità homebanking; l'A.D.S potrà richiedere le credenziali di accesso al servizio con modalità sia dispositiva che consultiva, il bancomat., la carta ricaricabile, sottoscrivendo la prevista modulistica; in caso di mancata autorizzazione da parte dell'istituto bancario, l'A.D.S. è fin d'ora autorizzato ed invitato a cambiare istituto di credito, chiudendo il conto ed aprendone altro presso istituto maggiormente collaborativo.

#### DISPONE

che l'amministratore di sostegno debba riferire periodicamente al G.T. circa le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario e circa l'attività svolta rendendo il conto relativo a far data dal

giuramento e con chiusura al 31 dicembre di ogni anno, allegando estratti conto e ricevute, fatture, scontrini.

Ai sensi dell'art. 412, 2° comma, c.c. gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel presente decreto, ed eventuali sue successive modifiche, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana solo nei limiti di cui sopra.

#### FISSA

per il giuramento dell'Amministratore di sostegno l'udienza del \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_ dinanzi a \_\_\_\_\_.

Manda al ricorrente di notificare copia del presente decreto al beneficiario.

Manda inoltre alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni all'amministratore di sostegno, al PM ed all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a cui si ordina l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Si consegna all'amministratore di sostegno il modello per stato patrimoniale e rendiconto annuale, nonché l'informativa.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Così deciso in Rimini il giorno \_\_\_\_\_

Il Giudice Tutelare